

Gazzetta ufficiale

C 103

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
11 aprile 2012

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2012/C 103/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2012/C 103/02	Tassi di cambio dell'euro	2
2012/C 103/03	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	3
2012/C 103/04	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	4

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2012/C 103/05	MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione — Invito a presentare proposte — EACEA/8/12 — Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei — sistema di sostegno «Agente di vendita» 2012	5
---------------	--	---

Prezzo:
3 EUR

(segue)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2012/C 103/06

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America 8



IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

5 aprile 2012

(2012/C 103/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3068	AUD	dollari australiani	1,271
JPY	yen giapponesi	107,06	CAD	dollari canadesi	1,3042
DKK	corone danesi	7,4397	HKD	dollari di Hong Kong	10,1478
GBP	sterline inglesi	0,8242	NZD	dollari neozelandesi	1,6026
SEK	corone svedesi	8,8134	SGD	dollari di Singapore	1,6476
CHF	franchi svizzeri	1,2025	KRW	won sudcoreani	1 479,25
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	10,2687
NOK	corone norvegesi	7,5692	CNY	renminbi Yuan cinese	8,2398
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,482
CZK	corone ceche	24,704	IDR	rupia indonesiana	11 945,92
HUF	fiorini ungheresi	295,95	MYR	ringgit malese	4,0106
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	55,897
LVL	lats lettone	0,6995	RUB	rublo russo	38,66
PLN	zloty polacchi	4,1707	THB	baht thailandese	40,511
RON	leu rumeni	4,3728	BRL	real brasiliano	2,3942
TRY	lire turche	2,3468	MXN	peso messicano	16,8244
			INR	rupia indiana	66,875

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**10 aprile 2012**

(2012/C 103/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3114	AUD	dollari australiani	1,2741
JPY	yen giapponesi	106,48	CAD	dollari canadesi	1,3092
DKK	corone danesi	7,4395	HKD	dollari di Hong Kong	10,1834
GBP	sterline inglesi	0,82690	NZD	dollari neozelandesi	1,6043
SEK	corone svedesi	8,8730	SGD	dollari di Singapore	1,6532
CHF	franchi svizzeri	1,2027	KRW	won sudcoreani	1 495,43
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	10,4085
NOK	corone norvegesi	7,5815	CNY	renminbi Yuan cinese	8,2760
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,4738
CZK	corone ceche	24,795	IDR	rupia indonesiana	12 014,32
HUF	fiorini ungheresi	295,75	MYR	ringgit malese	4,0331
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	56,187
LVL	lats lettoni	0,6993	RUB	rublo russo	38,8980
PLN	zloty polacchi	4,1706	THB	baht thailandese	40,588
RON	leu rumeni	4,3707	BRL	real brasiliano	2,3836
TRY	lire turche	2,3624	MXN	peso messicano	17,0680
			INR	rupia indiana	67,5040

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2012/C 103/03)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Francia e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti, nell'esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Francia.

Oggetto della commemorazione: centenario della nascita dell'Abbé Pierre, celebrato in Francia come protettore degli indigenti.

Descrizione del disegno:

La moneta raffigura un primo piano dell'Abbé Pierre, con il suo berretto, e il logo della sua fondazione accompagnato dalla dicitura: «Et les autres?» (E gli altri?), che riprende il suo invito ricorrente a non dimenticarsi di aiutare il prossimo. Sulla sinistra, le lettere «RF», che indicano la «Repubblica francese», figurano accanto alla cornucopia, marchio della zecca di Parigi, mentre sulla destra è incisa la «fleurette» a forma di pentagono, simbolo del laboratorio di incisione.

Sull'anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera dell'Unione europea.

Volume di emissione: 1 milione.

Data di emissione: luglio 2012.

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2012/C 103/04)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa da San Marino e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti, nell'esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: San Marino

Oggetto della commemorazione: decennale dell'introduzione dell'Euro

Descrizione del disegno:

La raffigurazione del simbolo dell'euro al centro della moneta indica la particolare rilevanza, in Europa e nel mondo, di una valuta che negli ultimi dieci anni ha saputo conquistare un ruolo importante nel sistema monetario internazionale. Gli elementi del disegno che figura intorno al simbolo dell'euro esprimono l'importanza dell'euro per i cittadini, per il mondo finanziario (torre della BCE), per il commercio (navi), per l'industria (fabbriche), per il settore energetico e per la ricerca e lo sviluppo (centrali eoliche). Le iniziali dell'artista (AH) compaiono sotto la raffigurazione della torre della BCE. Il paese di emissione, «SAN MARINO», figura in alto, mentre il marchio della zecca appare sulla destra e l'indicazione 2002-2012 è incisa in basso.

Sull'anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera dell'Unione europea.

Volume di emissione: 130 000

Data di emissione: maggio 2012

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E FORMAZIONE

Invito a presentare proposte — EACEA/8/12

Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei — sistema di sostegno «Agente di vendita» 2012

(2012/C 103/05)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente avviso di invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) ⁽¹⁾.

Uno degli obiettivi del programma è favorire e sostenere una maggiore distribuzione transnazionale di recenti film europei fornendo fondi ai distributori in funzione dei risultati da loro ottenuti sul mercato, per altri reinvestimenti in nuovi film europei non nazionali.

Il sistema mira altresì a promuovere i collegamenti tra i settori della produzione e della distribuzione aumentando così la quota di mercato dei film europei e la competitività delle società europee.

2. Candidati ammissibili

Il presente avviso è destinato a qualsiasi società europea che funga da agente intermediario per il produttore, specializzata nello sfruttamento commerciale di un film mediante commercializzazione e concessione di licenze a distributori o ad altri acquirenti per territori stranieri, e le cui attività contribuiscano al conseguimento dei suddetti obiettivi del programma MEDIA, così come descritti nella decisione del Consiglio.

I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:

- i 27 paesi dell'Unione europea,
- paesi SEE,
- la Svizzera,
- la Croazia,
- la Bosnia e l'Erzegovina (a condizione che il processo di negoziazione sia ultimato e la partecipazione di tale paese al programma MEDIA sia formalizzata).

3. Azioni ammissibili

Il sistema di sostegno «agente di vendita» consta di due fasi:

- creazione di un fondo potenziale, che sarà calcolato in funzione dei risultati ottenuti dalla società sul mercato europeo durante il periodo di riferimento (2007-2011),

⁽¹⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

— reinvestimento del fondo potenziale: così generato da ogni società il fondo deve essere reinvestito in 2 moduli (2 tipi di azione) entro il 1° marzo 2014:

- 1) nei minimi garantiti pagati per i diritti di vendita internazionale di nuovi film europei non nazionali;
- 2) e/o nella promozione, nel marketing e nella pubblicità di nuovi film europei non nazionali.

Perché il film sia ammissibile, il primo diritto d'autore (copyright) non deve essere stato rilasciato prima del 2007.

La durata massima delle azioni è di 18 mesi dalla data della firma del contratto di vendita internazionale.

Le azioni di reinvestimento del fondo potenziale generato dal presente invito a presentare proposte devono rispettare le scadenze di seguito indicate:

il contratto/l'accordo di vendita internazionale stipulato con il produttore non deve essere stato sottoscritto prima del 18 giugno 2012.

Le domande di reinvestimento devono essere presentate all'Agenzia entro 6 mesi dalla firma del contratto/dell'accordo di vendita internazionale con il produttore e comunque entro e non oltre il 1° marzo 2014 (farà fede il timbro postale).

4. Criteri di aggiudicazione

Un fondo potenziale sarà attribuito agli agenti di vendita europei ammissibili in base alle loro performance sui mercati europei (ovvero aziende che partecipano al programma MEDIA). Il sostegno avverrà sotto forma di un fondo potenziale (il «fondo») a disposizione di agenti di vendita per ulteriori investimenti in recenti film europei non nazionali.

Qualora, nell'ambito del presente invito a presentare proposte, l'importo dei fondi generati dovesse eccedere la cifra di 1,5 milioni di EUR, ciascun fondo potenziale verrà ridotto in proporzione.

Il fondo può essere reinvestito:

- 1) per finanziare il minimo garantito o gli anticipi pagati per i diritti di vendita internazionali di nuovi film europei non nazionali;
- 2) per coprire i costi della promozione, del marketing e della pubblicità di nuovi film europei non nazionali.

5. Budget

Il bilancio complessivo disponibile è pari a 1,5 milioni di EUR.

La disponibilità di fondi per i progetti di reinvestimento ricevuti nel 2013 e nel 2014 è subordinata all'adozione dei bilanci dell'Unione europea da parte dell'autorità di bilancio per questi esercizi. I progetti pervenuti alla fine del 2013 e nel 2014 sono inoltre subordinati all'adozione della proposta della Commissione per il programma «Europa creativa» (2014-2020) da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea nonché all'approvazione del programma di lavoro per il 2014.

Il contributo finanziario assegnato avviene sotto forma di sovvenzione. Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 % del totale dei costi ammissibili. Non è previsto un importo massimo.

L'Agenzia si riserva il diritto di non attribuire l'intero ammontare di fondi a disposizione.

6. Termine ultimo per la presentazione delle candidature

Le proposte per la «creazione» di un fondo potenziale devono essere inviate entro e non oltre il 18 giugno 2012 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Agenzia esecutiva educazione, audiovisivo e la cultura (EACEA)
Sig. Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Saranno ammesse unicamente le domande presentate mediante il modulo ufficiale, debitamente firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni vincolanti a nome dell'organizzazione richiedente. Le buste devono indicare chiaramente:

MEDIA 2007 — Distribuzione EACEA/8/12 — Sistema di sostegno «Agente di vendita internazionale»

Le domande inviate via fax o posta elettronica saranno scartate.

7. Informazioni complete

Le linee guida dettagliate, unitamente al modulo di domanda, sono disponibili al seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/sales/index_en.htm

Le domande devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli e devono contenere tutte le informazioni e gli allegati richiesti.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America

(2012/C 103/06)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda di riesame è stata presentata dalla Dow Chemical Company («il richiedente»), produttore esportatore degli Stati Uniti d'America («il paese interessato»).

Il riesame si limita alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne il richiedente.

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è l'etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America e attualmente classificabile ai codici NC ex 2922 11 00, ex 2922 12 00 e 2922 13 10, («il prodotto oggetto del riesame»).

3. Misura vigente

La misura attualmente in vigore consiste in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2010 del Consiglio ⁽²⁾.

Il 21 gennaio 2012, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza del dazio antidumping applicabile alle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America ⁽³⁾. In attesa che sia completata l'inchiesta ai fini del riesame in previsione della scadenza, la misura resta in vigore.

4. Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova prima facie presentati dal richiedente da cui risulta che, per quanto riguarda quest'ultimo e per quanto riguarda il dumping, le circostanze che hanno portato all'istituzione della misura in vigore sono cambiate e che tale cambiamento ha carattere duraturo.

Il richiedente afferma che le circostanze sono cambiate dall'ultimo periodo d'inchiesta e che hanno carattere duraturo, in quanto si riferiscono a un aumento dei prezzi all'esportazione praticati dal richiedente costantemente per un lungo periodo di tempo.

Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non è più necessario mantenere la misura al livello attuale per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole. In particolare, il richiedente fa concretamente riferimento a un aumento duraturo dei prezzi all'esportazione. Un confronto tra i prezzi praticati dal richiedente all'esportazione verso l'Unione e il valore normale stabilito in base ai prezzi pagati o pagabili sul suo mercato interno indica che il margine di dumping sembra essere più basso rispetto all'attuale livello della misura.

Pertanto, il richiedente sostiene che il mantenimento della misura al livello attuale, fissato sulla base del livello di pregiudizio precedentemente calcolato, sembra non essere più necessario per compensare il dumping come a suo tempo stabilito.

5. Procedura

Accertato, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta intende valutare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore nei riguardi del richiedente sulla base dell'aumento dei prezzi all'esportazione praticati dal richiedente.

5.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente in quanto produttore esportatore. Tali informazioni e gli elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diversa indicazione.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 17 del 22.1.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 18 del 21.1.2012, pag. 16.

5.2. Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni contrarie, le informazioni e gli elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.3. Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni sulle questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta di riesame, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.4. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato, devono recare la dicitura «Diffusione limitata» ⁽¹⁾.

Le parti interessate che trasmettono informazioni con tale dicitura sono tenute, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, a presentare un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e fax della parte interessata. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni

concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina web della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence> (in inglese).

Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 04/092
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22998104
E-mail: trade-ethanolamine-interim@ec.europa.eu

6. Omessa collaborazione

Se una parte interessata nega l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunica entro i termini stabiliti o ancora ostacola l'inchiesta in modo evidente, in base ai dati disponibili si possono elaborare conclusioni, positive o negative, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

Laddove si accerti che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, tali conclusioni possono risultare meno favorevoli rispetto a quelle che tale parte avrebbe potuto ottenere se avesse collaborato.

7. Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione presentate da terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni sulle questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta di riesame, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza del dumping.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm (in inglese).

8. Calendario dell'inchiesta di riesame

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta di riesame verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta di riesame saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

